ALLEGATO A alla deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 05.11.2026

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il Regolamento è entrato in vigore il 12.11.2026

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione Pag. 3

Art. 2 - Composizione della Commissione giudicatrice Pag. 3

Art. 3 - Applicazione del Principio di trasparenza e rotazione Pag. 5

Art. 4 - Applicazione del Principio di competenza Pag. 6

Art. 5 - Efficacia delle disposizioni Pag. 7

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 53, 93 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice), le modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indipendentemente dall'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dagli accordi con la Stazione Unica Appaltante (SUA).

2. La Commissione giudicatrice svolge le attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche attribuitele dalla legge e dagli atti di gara. Su richiesta del Responsabile Unico di Progetto (di seguito denominato RUP) svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

3. La nomina dei componenti delle Commissioni avviene secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione individuati nel presente Regolamento. La Commissione è presieduta e composta, in via prioritaria, da dipendenti della Stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti anche tra i funzionari di altre Amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Art. 2 - Composizione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e opera nel rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui agli articoli 16 e 93 del Codice.

2. La Commissione è costituita da un numero dispari di Commissari, di norma pari a tre, oltre il Segretario. Il numero dei componenti può essere elevato fino ad un numero massimo di cinque, oltre il Segretario, nei casi di affidamenti caratterizzati da:

a) particolare complessità tecnica o amministrativa;
b) elevato contenuto innovativo o tecnologico;
c) multidisciplinarietà delle competenze richieste;
d) pluralità o particolare articolazione degli elementi di valutazione dell'offerta;
e) particolare rilevanza economica, sociale o organizzativa dell'affidamento.

3. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la competenza alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara è attribuita al Responsabile di Settore/Titolare di Elevata Qualificazione (di seguito denominata EQ) assegnatario dell'obiettivo di gestione di cui trattasi in forza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO o altro strumento di programmazione comunale.

4. All'interno della Commissione possono essere nominati uno o più componenti supplenti. I

componenti supplenti subentrano, secondo l'ordine indicato nella determinazione di costituzione della Commissione, in caso di impedimento, incompatibilità, astensione, decadenza o sopravvenuta indisponibilità dei componenti effettivi.

5. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché degli artt.51 e 93 del Codice, la presidenza delle Commissioni può essere assegnata esclusivamente ad un Responsabile di Settore/EQ nei casi di aggiudicazione di contratti sopra soglia comunitaria. Il medesimo Responsabile di Settore/EQ di cui al precedente comma 3, può assumere il ruolo di Presidente della Commissione.
Nel caso di aggiudicazione di contratti di importo inferiore alle soglie europee la Commissione giudicatrice può essere presieduta dal RUP.
I Commissari sono individuati, mediante sorteggio, tra:

a) un dipendente assegnato al servizio comunale al quale si riferisce il procedimento di acquisizione della prestazione ed appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o all'Area degli Istruttori; non si procede al sorteggio nel caso in cui il Commissario coincida con il RUP a cui si riferisce l'acquisizione;
b) un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, secondo criteri di competenza definiti in funzione dello specifico procedimento.

In caso di assenza o oggettivo impedimento, ivi comprese le preclusioni di cui all'art. 3, che impediscano la nomina ai sensi della precedente lett. a), si applica la lettera b) per la nomina di tutti i componenti disciplinati dal presente comma.

6. In caso di nomina di cinque componenti, i restanti due componenti sono individuati, mediante sorteggio, tra:

a) un Responsabile di Settore/E.Q.;
b) un Dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

In caso di assenza o oggettivo impedimento, ivi comprese le preclusioni di cui all'art. 3, che impediscano la nomina ai sensi della precedente lett. a), si applica la lettera b) per la nomina di tutti i componenti disciplinati dal presente comma.

7. Nel provvedimento di nomina della Commissione è individuato anche il Segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del Collegio.

8. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico del Comune di Arese;
b) sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
c) si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune di Arese.

9. La costituzione della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La determinazione di nomina deve contenere i criteri di scelta del

Presidente (se non coincidente con il RUP o con il RUP/Responsabile di Settore/EQ della procedura di gara) e dei componenti al ricorrere delle preclusioni, del numero dei componenti e delle competenze, ivi comprese le ragioni di competenza che impongono di attingere ad una o a più delle sezioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del successivo art. 4.

10. Salvo diversa motivata determinazione, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

11. I Commissari e il Segretario della Commissione, in sede di prima riunione della Commissione di gara, devono rendere apposita dichiarazione:

a) inesistenza di rapporti con i concorrenti: di non trovarsi in rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra l'operatore economico, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento dell'Operatore economico medesimo e gli Amministratori e i Responsabili del Comune di Arese;

b) assenza di preclusioni penali (art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001): di non trovarsi nelle condizioni di preclusione di cui all'articolo 35 *bis*, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione);

c) assenza di incompatibilità politiche (art. 93, comma 5, del Codice): di non incorrere in alcuna delle cause ostative e di incompatibilità previste dall'art. 93, comma 5, del Codice. Nello specifico, dichiara di non aver rivestito cariche pubbliche elettive o cariche politiche, e di non aver svolto attività di indirizzo politico per conto di partiti o movimenti politici nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione presso il Comune di Arese;

d) assenza di conflitto di interessi (artt. 16 e 93, comma 5, lett. c) del Codice e Codice di comportamento del Comune di Arese): di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale o indiretto, rispetto alla procedura di gara, ai sensi degli artt. 16 e 93, comma 5, lett. c) del Codice, e del Codice di comportamento del Comune di Arese, impegnandosi a vigilare costantemente e a segnalare tempestivamente al Comune di Arese qualsiasi elemento sopravvenuto idoneo a configurare una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza della propria funzione;

e) obbligo di riservatezza: di impegnarsi a mantenere la massima riservatezza sui fatti, sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, nonché sul contenuto delle offerte economiche e tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti fino alla conclusione della procedura.

Art. 3 – Applicazione del Principio di trasparenza e rotazione

1. Nell'individuare i componenti delle Commissioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6, il Responsabile di

Settore/EQ competente alla nomina applica il principio di rotazione, secondo le modalità di seguito specificate:

a) il Presidente, ad esclusione del RUP/Responsabile di Settore/E.Q. o del RUP di riferimento del procedimento di gara, non può rivestire tale qualifica per due volte consecutive, per effetto della nomina conferita da parte della stessa articolazione organizzativa comunale; la preclusione comunque persiste al ricorrere di uno dei seguenti casi:
 1. qualora la nomina successiva alla prima abbia riguardato un affidamento di importo pari o inferiore ad € 35.000,00;
 2. qualora l'insediamento della Commissione debba avvenire nei 30 giorni successivi a quella della prima nomina;
b) i componenti esperti, ad esclusione del RUP/Responsabile di Settore/E.Q. o del RUP di riferimento del procedimento di gara, ed il Segretario non possono essere nominati per due volte consecutive, per effetto della nomina conferita da parte della stessa articolazione organizzativa; la preclusione comunque persiste al ricorrere di uno dei seguenti casi:
 1. qualora la nomina successiva alla prima abbia riguardato un affidamento di importo pari o inferiore ad € 35.000,00;
 2. qualora l'insediamento della commissione debba avvenire nei 60 giorni successivi a quella della prima nomina.

2. I componenti della Commissione di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) e comma 6, ed il Segretario vengono individuati tramite sorteggio; il sorteggio deve assicurare che tra i componenti vi sia la presenza di dipendenti assegnati ad almeno due Settori del Comune.

3. I sorteggi previsti dal presente Regolamento sono effettuati, di norma, mediante strumenti informatici e sono comunque verbalizzati alla presenza di due testimoni.

4. Ai sensi dell'art. 28 del Codice deve essere pubblicata sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti/Affidamento, la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti.

Art. 4 - Applicazione del Principio di competenza

1. Ai fini del sorteggio dei componenti delle Commissioni, viene istituito un Albo dei componenti e dei Segretari delle Commissioni di cui al presente Regolamento, tenuto ed aggiornato presso il Servizio Supporto Giuridico, Gare e Contratti in collaborazione con il Servizio Risorse Umane, articolato nelle seguenti sezioni:

a) ESPERTI IN AMBITO AMMINISTRATIVO
sono inseriti nella presente sezione i Dipendenti in possesso dei seguenti profili professionali:

1. Istruttore servizi amministrativo-contabili;
2. Agente di Polizia Locale;
3. Funzionario servizi amministrativo-contabili;

4. Funzionario di vigilanza;
5. Funzionario servizi amministrativo contabili.

b) ESPERTI IN AMBITO TECNICO
sono inseriti nella presente sezione i Dipendenti in possesso dei seguenti profili professionali:

1. Istruttore servizi tecnici;
2. Funzionario servizi tecnici.

c) ESPERTI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE
sono inseriti nella presente sezione i Dipendenti in possesso dei seguenti profili professionali:

1. Istruttore servizi culturali;
2. Istruttore addetto alla comunicazione;
3. Funzionario servizi culturali – Bibliotecario;
4. Istruttore direttivo – Assistente sociale;
5. Funzionario della comunicazione istituzionale.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono articolate a loro volta in sottosezioni nelle quali vengono inseriti i Dipendenti con inquadramento giuridico nelle Aree degli Operatori esperti e dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione; quest'ultima sottosezione è a sua volta articolata in ulteriore sottosezione riguardante esclusivamente i Responsabili di Settore/E.Q. alla quale si attinge esclusivamente per il sorteggio di cui all'art. 2, comma 6, lett. a).

3. Ai fini dell'art. 2, comma 6, il sorteggio viene effettuato inizialmente attingendo dai nominativi di cui alla sottosezione Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione; solo nei casi di impossibilità ad assicurare la rotazione di cui all'art. 3, il sorteggio attingerà dalla sottosezione Area degli Operatori esperti.

4. Per il sorteggio del Segretario si attinge indifferentemente da qualsiasi sezione e sottosezione ad eccezione di quella relativa ai Responsabili di Settore/E.Q..

5 - Efficacia delle disposizioni

1. Il Regolamento per la costituzione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo *on line* della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del vigente Statuto comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia il "Regolamento per la costituzione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 14.07.2016, nonché ogni altra disposizione regolamentare o attuativa previgente

incompatibile con il presente testo.

3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arese, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Disposizioni Generali/Atti Generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti del Comune di Arese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..